



CITTÀ DI
FELTRE

REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

Indice generale

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE	3
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	3
ART. 3 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE.....	3
ART. 4 DEFINIZIONI.....	3
CAPO II NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI O DEMANIALI.....	3
ART. 5 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO.....	3
ART. 6 SOSTA DEGLI AUTOMEZZI.....	3
ART. 7 INTEGRITA' DELLE STRADE.....	3
CAPO III DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE	4
ART. 8 ACCENSIONE FUOCHI.....	4
ART. 9 CANALI E SCOLI.....	4
ART. 10 RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE.....	5
ART. 11 ARATURE DEI TERRENI.....	5
CAPO IV NORME RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI E ALL' USO DI FITOFARMACI	5
ART. 12 FINALITA'.....	5
ART. 13 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE NORME.....	5
ART. 14 UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.....	5
ART. 15 COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA.....	6
ART. 16 PRESCRIZIONE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI.....	6
ART. 17 GESTIONE DI VEGETALI E/O PRODOTTI VEGETALI CONTAMINATI E/O INFESTATI.....	7
ART. 18 COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI	7
ART. 19 NORMA TRANSITORIA.....	8
CAPO V UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE.....	8
ART. 20 PREMESSE.....	8
ART. 21 FINALITA'.....	8
ART. 22 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 23 DEFINIZIONI.....	8
ART. 24 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE.....	8
ART. 25 LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.....	9
ART. 26 STOCCAGGIO ED ACCUMULO DI LETAMI E LIQUAMI.....	9
ART. 27 TRASPORTO DI LETAME E LIQUAMI.....	10
CAPO VI PASCOLI	10
ART. 28 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PASCOLO.....	10
ART. 29 PASCOLO DI CAPRINI.....	10
ART. 30 CASI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DEI PASCOLI.....	10
ART. 31 RECINZIONE CON FILO SPIANATO.....	10
ART. 32 TRANSITO DEL BESTIAME.....	10
ART. 33 BESTIAME INCUSTODITO.....	11
CAPO VII ANIMALI.....	11
ART. 34 DISTRIBUZIONE DI ESCHES AVVELENATE.....	11
ART. 35 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI	11
ART. 36 ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI.....	11
ART. 37 TRASPORTO DI ANIMALI IN POSIZIONI SCOMODE.....	11
ART. 38 IGIENE DELLE STALLE.....	11
ART. 39 INSETTI	11
ART. 40 CANI A GUARDIA DI PROPRIETA' RURALI.....	12
CAPO VIII NORME DI SALVAGUARDIA DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI	12
ART. 41 TRASPORTO DI PIANTE E DI PORZIONI DI PIANTE DA ZONE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE.....	12
ART. 42 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SIEPI E DEI FILARI ALBERATI	12
ART. 43 ALBERI DI PREGIO.....	12
CAPO IX NORME DI TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO.....	12
ART. 44 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA.....	12
ART. 45 RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO.....	12
ART. 46 ALBERI DI NATALE E SEMI FORESTALI.....	12
CAPO X NORME DI PROCEDURA.....	12
ART. 47 SANZIONI.....	12
ART. 48 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....	13
ART. 49 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO.....	13
CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI	13

Allegato alla Delibera di Consiglio n. 69 del 14/11/2016

ART. 50 AGGIORNAMENTO ED INTERPRETAZIONI AUTENTICHE.....	13
ART. 51 ENTRATA IN VIGORE.....	13
ALLEGATO 1	14

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare la conservazione delle biodiversità e l'incremento dei beni agro-silvo-pastorali, la loro tutela, il rispetto dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini.
2. Le disposizioni sotto elencate sono efficaci all'interno dei confini del territorio del Comune, salvo diversa disposizione.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Belluno vigenti in materia.

ART. 2 SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare la regolare applicazione di leggi e regolamenti promulgati dallo Stato e dagli Enti Pubblici nell'interesse generale nei campi agro-silvo-pastorale, della salvaguardia del territorio, della tutela e regimazione delle acque, della viabilità interpoderale e vicinale, della vita sociale.
2. Esso consiste, inoltre, nell'assicurare l'espletamento del complesso delle funzioni nell'ambito del territorio comunale, tese a coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi delle sostenibilità ambientali, sociali ed economiche nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 3 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

1. Il Sindaco e i Dirigenti comunali, in forza delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, possono emettere ordinanze e/o altri provvedimenti e atti nella materia riguardante il presente regolamento, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi e alla eliminazione delle cause e delle situazioni che danno luogo alle relative violazioni e per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare si rimanda alle definizioni dell'Allegato A alla Dgr n. 1262 dell'1 agosto 2016.

CAPO II NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI O DEMANIALI

ART. 5 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che legato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.
3. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni degli articoli di riferimento del Codice Civile e del Codice Penale

ART. 6 SOSTA DEGLI AUTOMEZZI

1. La sosta degli automezzi è consentita nel rispetto del vigente codice della strada, della disciplina regionale della viabilità silvo pastorale e dei Regolamenti comunali.

ART. 7 INTEGRITA' DELLE STRADE

1. E' vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti.
2. Le strade vicinali, sulle quali può, in ogni caso, intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.
3. E' vietato trasferire i rifiuti, foglie, ramaglie sulla pubblica via e ostruire tombini e caditoie.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme indicate in materia dal Regolamento Edilizio, dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.
5. Il transito nelle strade silvo-pastorali è consentito ai veicoli muniti di apposito permesso rilasciato dal Comune ai sensi della normativa regionale vigente.

CAPO III DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

ART. 8 ACCENSIONE FUOCHI

1. In riferimento alla L. 21.11.2000 n. 353 e alla L.R. 24.01.1992 n. 6, nonché alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi e a una distanza minore di m 100 dai medesimi, salvo per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.
2. E' vietato accendere fuochi in presenza di forte vento o durante i periodi in cui viene decretato dalle autorità competenti lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi.
3. Fatte salve le disposizioni del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla L. n. 116 dell'11 agosto 2014, le attività di abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 possono essere effettuate alle seguenti prescrizioni:
 - le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
 - le ceneri derivanti dalla combustione vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
4. Considerata la specificità microclimatica e l'inquinamento atmosferico nel territorio comunale, le attività di abbruciamento all'esterno sono vietate nei periodi e nelle eventuali condizioni indicate nelle ordinanze sindacali.

ART. 9 CANALI E SCOLI

1. Fatte salve le norme statali, regionali e provinciali in materia, è vietato sbarrare o intercettare corsi d'acqua superficiali e canali o costruire qualsiasi opera su di essi senza l'autorizzazione della competente Autorità.
2. In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.
3. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane. Nel caso in cui il proprietario del fondo, apporti una modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, ha obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di ripristino del deflusso anche se dovessero ricadere sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.
4. È fatto obbligo mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde private dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su:
 - coperture di canali e pubbliche fognature: devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione;
 - terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione: devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde proprie dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione o pulizia.
 - gore e canali artificiali: devono spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.
6. Sono fatte salve provate impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra.
7. I fossi tra le proprietà private, devono essere puliti e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere.
8. I proprietari dei fondi gravanti sui fossi di scolo sono tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

9. In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorchè temporaneo di materiali che potrebbe disperdersi nel corso d'acqua stesso.

10. I materiali di risulta dalla pulizia dei canali non devono essere abbandonati nel campo ma vanno smaltiti secondo la normativa vigente. come i normali rifiuti solidi urbani, se non facilmente degradabili.

ART. 10 RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE

E' vietato danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le acque delle sorgenti, dei corsi d'acqua e delle condutture, pubbliche e private.

Non è permesso convogliare nei collettori delle acque meteoriche e nei tombini, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei di fiumi, torrenti, ruscelli e scolatori, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità competente.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine se non autorizzate.

ART. 11 ARATURE DEI TERRENI

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a mt. 3 (tre). È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 mt. in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

I proprietari dei mezzi agricoli dovranno rispettare le prescrizioni previste dall'art. 15 del Codice della Strada.

CAPO IV NORME RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI E ALL' USO DI FITOFARMACI

ART. 12 FINALITA'

1. L' Amministrazione comunale intende tutelare la salute dei cittadini – diritto sancito dall' art 32 della Costituzione – e l'ambiente dai danni derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari di sintesi, promuovendo pratiche agricole che conservino la biodiversità e la fertilità del suolo.

2. Le finalità del Capo IV del presente Regolamento si allineano con i contenuti del D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi», che si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari:

- a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- d) tutelare i consumatori;
- e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- f) conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

ART. 13 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale e non professionale, si applica integralmente nelle aree agricole ed extra agricole, nei territori comunali interessati per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

3. Le porzioni dei territori comunali che ricadono all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sono normate dal Piano del Parco.

4. Il Capo IV si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo.

ART. 14 UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti

fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Gli utilizzatori professionali e non professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III del D.Lgs n.150 del 14/12/2012. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

3. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.

4. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e, in generale, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario.

5. Sono vietati i trattamenti con geodisinfestanti ad azione sistemica.

6. Gli obblighi connessi alle modalità di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari, al trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, ai requisiti minimi delle attrezzature, sono disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 c.d. "Piano di Azione Nazionale" (PAN) e dalla DGR 1262 del 1.08.2016.

ART. 15 COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

ART. 16 PRESCRIZIONE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI

1. È sempre vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo H300, H301, H304, H310, H311, H314, H318, H330, H331, H340, H341, H350, H351 H360, H361, H362, H370, H371, H372 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni.

2. L'irrorazione aerea è vietata.

3. Fermo quanto indicato nel primo comma, nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini e in prossimità di strutture sanitarie e coltivazioni certificate biologiche è vietato l'utilizzo di PF a distanze inferiori di 30 metri dalle suddette aree.

4. In ambiente urbano i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.

5. Lungo le linee ferroviarie e lungo le strade l'Amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, definirà con gli enti interessati le modalità per ridurre o eliminare l'uso dei PF diversi da quelli di cui al 1° comma ricorrendo a metodi alternativi, tenendo conto delle misure per la riduzione dell'uso dei PF fissate nel PAN.

6. L'irrorazione dei PF con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 50 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.

7. Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto, entro la quale è vietato l'uso dei PF, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

8. "Nelle aree naturali protette istituite in base alla L.394/1991 e alla L.R.V. 40/1984 si applicano le disposizioni previste dall'ente gestore.

9. Nelle Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000 si applicano i Piani di gestione e/o le Misure di

conservazione. Nei Siti di Importanza Comunitaria è vietato l'impiego dei prodotti fitosanitari, fatti salvi i trattamenti eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche. Anche per i siti di importanza comunitaria e all'atto della loro designazione, nelle zone speciali di conservazione (ZSC), valgono le prescrizioni previste dalle misure di conservazione.

10. È vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose, erbacee e foraggere durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api). Inoltre, qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti ai frutteti ed ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa o, dopo che i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare insetti pronubi.

11. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del D.Lgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei PF. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari.

12. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione.

13. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme in materia, si verificasse un'immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o al conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

14. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento e da non consentire un trattamento efficace. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. È altresì vietato trattare in condizioni di temperature elevate.

15. Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 6 possono essere ridotte rispettivamente a m. 10 per il comma 3 e m. 25 per il comma 6 in presenza di adeguate barriere vegetali costituite da siepi di altezza non inferiore a m. 2,5 e spessore non inferiore a m. 1, posizionate lungo tutto il perimetro confinante con proprietà private o pubbliche non adibite allo stesso tipo di coltivazione. Le distanze dal confine sono disciplinate dagli artt. 892-899 del Codice Civile.

16. In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2016 e s.m.i. a decorrere dal 22 agosto 2016, è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo glyphosate:

- nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura.

ART. 17 GESTIONE DI VEGETALI E/O PRODOTTI VEGETALI CONTAMINATI E/O INFESTATI

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Sanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa ambientale.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso.

ART. 18 COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI

1. Durante il trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, opportuna segnaletica conforme al comma 3 di questo articolo e indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.

2. Per le colture trattate con metodo biologico va esposta all'ingresso del fondo trattato il cartello conforme al comma 3 di questo articolo e recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON P.F. AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA".

3. Nei cartelli di avviso dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- Nome/Nomi commerciali del PF utilizzati (numero di registrazione se indicato)
- Sostanze attive (indicate nell'etichetta)
- Data e Ora (fine del trattamento)
- Data divieto di accesso (o 24 o 48 ore dopo data fine trattamento)

4. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

5. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo.

ART. 19 NORMA TRANSITORIA

1. Fino alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici (T+) o Tossici (T) o che riportano in etichetta le frasi di rischio da R23 a R28, R29, R33, R35, R39, R40, R41, R45, R46, R48, R49, R54, R55, R56, R57, R60, R61, R62, R63, R64, R68 e loro combinazioni.

2. Fino alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) l'irrorazione dei PF con frasi di rischio R50, R51, R52 e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 50 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.³¹

3. Alle aziende agricole già insediate sul territorio comunale da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore del presente regolamento è concesso un termine di un anno per adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 16 comma 1 e art. 19 comma 1, fermo restando l'osservanza in tale periodo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

CAPO V UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

ART. 20 PREMESSE

1. Il presente Capo del Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 21 FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 22 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende quella individuata dagli strumenti urbanistici.

2. Il territorio del Comune di Feltre è classificato come "Zona non vulnerabile" ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 156/2006.

ART. 23 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare si intende per:

- effluenti di allevamento: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali ligno cellululosici utilizzati come lettiera;
- liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i colatici delle concimaie, i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati e le acque di lavaggio delle strutture, attrezzature ed impianti zootecnici

- letami: effluenti di allevamento palabili. Sono assimilati ai letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati sottoposti a disidratazione o compostaggio;
- stoccaggio: deposito di effluenti palabili e non palabili.

ART. 24 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione di aerosol verso aree abitate e vie pubbliche preferibilmente utilizzando la modalità di interrimento;
 - b) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami che deve avvenire entro le 24 ore successive fatto salvo lo spargimento sui prati;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) l'assenza di ruscellamenti.
3. In particolare, nelle zone non vulnerabili da nitrati, come tutto il territorio della Provincia di Belluno, la quantità di azoto totale al campo non deve superare i 340 kg per ettaro per anno.

ART. 25 LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Lo spargimento dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - b) nelle aree di cava;
 - c) nelle zone di tutela assoluta (D.lgs. 152/2006) e di rispetto delle sorgenti;
 - d) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - e) sui terreni con falda acquifera affiorante;
 - f) sui terreni gelati, innevati;
 - g) sui terreni con frane in atto;
 - h) sui terreni saturi di acqua;
 - i) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione.
2. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere. Tali limiti massimi di pendenza, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati, sulla base delle tecniche sotto descritte, fino al:
 - 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 30m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di due turni;
 - 30% per quantitativi massimi di effluente non superiore a 20 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di due turni annui, oppure per un pari volume di effluente distribuito in più di due turni;
 - b) nei terreni di golena aperta;
 - c) nelle zone calanchive;
 - d) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - e) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), entro una fascia di 5 m dalle strade statali, provinciali, comunali, entro una fascia di 20 m dalle case sparse. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto le distanze vengono dimezzate;
 - f) nei casi di possibile contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - g) in orticoltura a coltura presente;
 - h) in presenza di doline e/o inghiottitoi, tenendo conto di una fascia di rispetto di almeno 10 metri.
 - i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - l) nei casi di divieti già previsti per i letami.
3. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

ART. 26 STOCCAGGIO ED ACCUMULO DI LETAMI E LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve avvenire su platea impermeabilizzata, munita di idoneo cordolo o muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi, con pendenza idonea al convogliamento del colaticcio alla vasca di raccolta.

2. Nell'area di stoccaggio devono essere garantiti efficaci interventi larvicidi contro il proliferare delle zanzare.
3. La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del letame prodotto in 90 giorni. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente. Per i bovini il calcolo del volume stoccato sulla lettiera permanente fa riferimento ad una altezza massima di 60 cm.
4. L'accumulo in campo di letami è ammesso dopo maturazione di 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere idoneo o reso tale ad evitare percolazioni o ruscellamenti, impermeabile o impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq.
5. Il cumulo deve distare almeno 20 metri dalle abitazioni sparse, 100 metri dai centri abitati, 5 metri da strade statali, provinciali, comunali, 20 metri da corpi idrici.

ART. 27 TRASPORTO DI LETAME E LIQUAMI

1. Il trasporto di letame e liquame, destinato alle concimaie o allo spargimento su terreno agricolo, su strade pubbliche, deve avvenire con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e del codice della strada vigenti, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico.
2. Si devono usare mezzi di trasporto, per i quali va curata la pulizia nelle varie parti prima di immetterli nella circolazione stradale (ruote, cassoni ecc.), adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale e l'imbrattamento delle vie e comunque in modo da tutelare l'igiene ed il decoro ambientale.
3. E' inoltre vietato scaricare nei corsi d'acqua i liquidi reflui di lavaggio di tali mezzi.

CAPO VI PASCOLI

ART. 28 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su aree pubbliche e su fondi privati è necessario il consenso del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi sia presente ed accondiscendente.
3. Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni.
4. I proprietari o conducenti delle greggi o mandrie devono essere in possesso dei prescritti certificati o dei libretti di pascolo vagante, nei quali risulti la provenienza da un allevamento ufficialmente idoneo e indenne da brucellosi o altre malattie infettive. In assenza di tale documentazione, l'agente accertatore dovrà dare immediata comunicazione al servizio sanitario dell'ULSS competente, per i conseguenti provvedimenti.
5. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, oltre che alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47 anche al risarcimento di eventuali danni.

ART. 29 PASCOLO DI CAPRINI

1. Il pascolo dei caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza la prescritta autorizzazione.
2. Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità.

ART. 30 CASI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DEI PASCOLI

1. Nei caso di terreni che non siano chiusi da ogni parte, mediante muri, recinzioni o siepi tali da impedire l'uscita del bestiame, è proibito lasciare sciolti equini, bovini, suini, o altri animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.

ART. 31 RECINZIONE CON FILO SPINATO

1. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietato realizzare recinzioni con filo spinato in tutto il territorio comunale, salvo nei terreni adibiti a pascolo per bovini con temperamento indocile.

ART. 32 TRANSITO DEL BESTIAME

1. I proprietari ed i conduttori di mandrie o di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria della ULSS competente per territorio ed ogni altra norma pertinente, particolarmente in materia di igiene, di polizia veterinaria e di Codice della Strada.
2. I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza, devono denunciare all'Ufficio di Polizia Locale, almeno tre giorni prima, il giorno ed orario presunto di passaggio, il fondo presso cui sosterranno, il terreno cui hanno la disponibilità per il pascolo. Qualsiasi spostamento dovrà essere denunciato, prima dell'effettuazione, al predetto ufficio.
3. Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

ART. 33 BESTIAME INCUSTODITO

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno e della spesa patiti dall'ente o dai privati.

CAPO VII ANIMALI

ART. 34 DISTRIBUZIONE DI ESCHE AVVELENATE

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, lumachicidi, ecc., accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.
2. È vietato l'utilizzo di esche che contengano tra i propri componenti (Regolamento CE/1272/2008) principi attivi e coformulanti che hanno effetti cronici sulla salute e principi attivi e coformulanti rappresentati dal "teschio & ossa incrociate".

ART. 35 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.
2. I proprietari e possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati;
 - b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;
 - d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.
4. La distruzione delle carcasse degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria.
5. Le carcasse di animali zootecnici possono essere termodistrutte o infossate e l'infossamento deve garantire condizioni di sicurezza per non essere fonte di inquinamento di falde idriche; l'infossamento si esegue previo parere favorevole del Servizio Veterinario e successiva ordinanza del Sindaco.

ART. 36 ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Locale o a i Servizi Veterinari territorialmente competenti.
2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

ART. 37 TRASPORTO DI ANIMALI IN POSIZIONI SCOMODE

1. Il trasporto degli animali con automezzi deve avvenire nel rispetto delle norme europee/nazionali/regionali. In ogni caso durante il trasporto gli animali non devono essere sottoposti a inutili sofferenze o dolore.

ART. 38 IGIENE DELLE STALLE

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e mantenute in condizioni igieniche adeguate.
2. Inoltre, gli animali devono essere tenuti in una situazione di benessere, mediante una sufficiente pulizia ed una buona nutrizione.

ART. 39 INSETTI

1. Vanno attuate le iniziative e le disposizioni previste dalle ordinanze e provvedimenti sindacali sulla lotta contro la diffusione di insetti pericolosi o infestanti.

ART. 40 CANI A GUARDIA DI PROPRIETA' RURALI

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

CAPO VIII NORME DI SALVAGUARDIA DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

ART. 41 TRASPORTO DI PIANTE E DI PORZIONI DI PIANTE DA ZONE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE

1. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

ART. 42 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SIEPI E DEI FILARI ALBERATI

1. La gestione delle siepi e dei filari alberati dovrà essere attuata secondo quanto previsto dall'art 10 del Regolamento Comunale di Convivenza Civile e, da quanto richiamato nelle norme tecniche del Piano Regolatore Generale (PAT/PI).

ART. 43 ALBERI DI PREGIO

1. Per albero di pregio s'intende ogni elemento arboreo qualificato tale dalla normativa regionale vigente. E' fatto divieto di taglio di alberi di pregio, salvo autorizzazione comunale e/o di altri enti competenti. Rimane esclusa dal presente divieto la rimozione forzata di alberi per motivi di sicurezza pubblica, che andrà comunque tempestivamente segnalata a rimozione avvenuta.

CAPO IX NORME DI TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

ART. 44 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA

1. La materia è regolata dalla L.R. 15/11/1974, n. 53 e dal R.R. 05/08/1977, n. 7 cui si fa specifico riferimento.
2. In particolare sono vietati:
 - l'estirpazione di bulbi, tuberi, radici, gemme o rizomi di ogni specie di flora spontanea.
 - la raccolta delle piante medicinali ed officinali e spontanee per le quali sia prevista specifica autorizzazione.

ART. 45 RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

1. E' consentita la raccolta dei frutti del sottobosco a solo uso personale o familiare, salvo che non sia interdetta dal proprietario del fondo, e comunque per una quantità globale di un chilogrammo per persona al giorno di raccolta.

Per la raccolta del mirtillo nero, è vietato l'uso del pettine o di attrezzi similari.

ART. 46 ALBERI DI NATALE E SEMI FORESTALI

1. E' vietata la raccolta dei semi forestali con o senza strobili, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Forestale.
2. E' vietata la commercializzazione di piantine forestali senza la prescritta autorizzazione o licenza.
3. In conformità alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e vigenti nella Regione Veneto, le piantine, i cimari o comunque parte delle piante, di qualsiasi grandezza, dell'abete rosso o bianco, provenienti sia dai boschi di proprietà pubblica che privata qualora destinati al commercio come alberi di Natale, devono essere accompagnati dallo speciale contrassegno prescritto, allo scopo.

CAPO X NORME DI PROCEDURA

ART. 47 SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell'ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel D.Lgs 150/2012 art.24, commi 8, 9, 10.
3. Per la violazione di cui all'art. 16 comma 10 si applica la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 620,00 come previsto dalla L.R.V. n. 23/1994.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.

ART. 48 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981 e degli altri organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni amministrativamente sanzionate quali, a titolo esemplificativo, l'ARPAV, il Corpo Forestale dello Stato e l'ULSS.
2. I Sindaci potranno, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Nell'accertamento degli illeciti, l'Amministrazione Comunale potrà far ricorso alle banche dati e ai controlli eseguiti da Enti diversi, tra i quali l'ULSS territorialmente competente, l'ARPAV, l'Unità periferica dei Servizi fitosanitari e l'Avepa.
4. Le violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.
5. Ove le violazioni del presente regolamento che comportino gravi rischi per la sicurezza pubblica, l'ambiente, le persone e gli animali, i trasgressori sono tenuti all'atto della contestazione, su verbale o scritto degli operatori di polizia, ad interrompere immediatamente il comportamento illecito, pena il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p..
6. Nel procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione l'Autorità competente nel determinare la somma dovuta per la violazione tiene conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 oltre che della reiterazione della violazione commessa.

ART. 49 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione, nei confronti di chi non osserva le prescrizioni del presente Regolamento può essere altresì ordinato l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, mediante ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se l'ordinanza non viene osservata, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 AGGIORNAMENTO ED INTERPRETAZIONI AUTENTICHE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette a periodici aggiornamenti in relazione alle sopravvenute disposizioni di legge o di natura sovraordinata, oppure in relazione alla concreta applicazione delle disposizioni stesse.
2. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di fornire chiarimenti o precisazioni in merito a quanto disciplinato dal presente Regolamento e per sopravvenute modifiche introdotte da fonti normative sovraordinate, nelle more dell'adeguamento dello stesso, si dovrà fare riferimento alle nuove disposizioni legislative e, se necessario, alle indicazioni del Comune, per le quali sarà data ampia informazione, mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale e nel sito istituzionale al seguente indirizzo web <http://www.comune.feltre.bl.it>.

ART. 51 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio unitamente alla delibera consiliare. Da quel momento saranno abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dal Comune in materia di polizia rurale.
2. Il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

ALLEGATO 1

GLOSSARIO FRASI DI RISCHIO

Le sotto descritte frasi di rischio corrispondono a quelle citate negli artt. 16 e 19 del presente Regolamento. Sono chiamate **frasi R** (frasi di rischio) alcune frasi convenzionali che descrivono i rischi per la salute umana, animale ed ambientale connessi alla manipolazione ed utilizzo di sostanze chimiche. Sono frasi codificate dall'Unione Europea in diverse direttive. Le norme più recenti prevede che le frasi di rischio siano indicate con **frasi H** (Hazard statements, "indicazioni di pericolo").

R29	A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici	R50	Altamente tossico per gli organismi acquatici
R33	Pericolo di effetti cumulativi	R51	Tossico per gli organismi acquatici
R35	Provoca gravi ustioni	R52	Nocivo per gli organismi acquatici
R39	Pericolo di effetti irreversibili molto gravi	R54	Tossico per la flora
R45	R 56 Tossico per gli organismi del terreno	R55	Tossico per la fauna
R46	Può provocare alterazioni genetiche ereditarie	R56	Tossico per gli organismi del terreno
R49	Può provocare il cancro per inalazione	R57	Tossico per le api
H340	Può provocare alterazioni genetiche	H350	Può provocare il cancro

Si riporta l'ALLEGATO C alla DGR n. 1262 dell'1 agosto 2016 Frasi di rischio – R – di cui al D.Lgs. 65/2003 e corrispondenti frasi di pericolo – H – che comportano l'esclusione di impiego dei prodotti fitosanitari, se presenti in etichetta, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN.

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD		Classificazione secondo regolamento 1272/2008 CLP	
R28	Molto tossico per ingestione	H300	Letale se ingerito
R25	Tossico per ingestione	H301	Tossico se ingerito
R27	Molto tossico a contatto con la pelle	H310	Letale a contatto con la pelle
R24	Tossico a contatto con la pelle	H311	Tossico per contatto con la pelle
		H314	
R41	Rischio di gravi lesioni oculari	H318	Provoca gravi lesioni oculari
R23	Tossico per inalazione	H330	Letale se inalato
		H331	Tossico se inalato
		H370	Provoca danni agli organi
R68	Possibilità di effetti reversibili	H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R40	Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti	H351	Sospettato di provocare il cancro
R60	Può ridurre la fertilità	H360F	Può nuocere alla fertilità
R61	Può danneggiare i bambini non ancora nati	H360D	Può nuocere al feto
R62	Possibile rischio di ridotta fertilità	H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità

R63	Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati	H361d	Sospettato di nuocere al feto
R64	Possibile rischio per i bambini allattati al seno	H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
R26	Molto tossico per inalazione	H330	Letale se inalato
		H371	Può provocare danni agli organi
R48	Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata	H372	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
		H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
		H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
		H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.